



Corte III
C-3882/2010
{T 0/2}

Decisione del 3 dicembre 2010

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
rappresentata dal signor Alfredo Bassi,
ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP,
via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno,
autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (decisione del 14 maggio 2010).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Il 14 maggio 2010, la Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana, ha deciso l'affiliazione della ricorrente alla Fondazione stessa con effetto retroattivo al 1° aprile 2009.

2.

Il 29 maggio 2010, l'insorgente ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha contestato il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata concernente i costi, di fr. 825.--, posti a suo carico.

3.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria.

4.

Nella risposta al ricorso del 6 settembre 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame.

5.

Con scritto del 30 novembre 2010, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 29 maggio 2010.

6.

Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione della ricorrente all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata.

7.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

8.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9.

Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

La causa C-3882/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 500.--, versato il 14 luglio 2010, è restituito alla ricorrente.

3.

Non si attribuiscono ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: